



ADESIONE AL PROTOCOLLO EMENDATIVO DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLE INFRAZIONI E TALUNI ALTRI ATTI COMMESSI A BORDO DI AEROMOBILI, FATTO A MONTREAL IL 4 APRILE 2014

Art. i

Allegato

PROTOCOLLO EMENDATIVO DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLE INFRAZIONI E TALUNI ALTRI ATTI COMMESSI A BORDO DI AEROMOBILI

GLI STATI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO RILEVANDO la preoccupazione degli Stati per l'aggravarsi e l'intensificarsi di comportamenti indisciplinati a bordo di aeromobili in grado di mettere a rischio la sicurezza dell'aeromobile o di persone o beni che si trovino a bordo o di compromettere l'ordine e la disciplina a bordo; PRENDENDO ATTO del desiderio di molti Stati di prestarsi reciproca assistenza nel limitare comportamenti indisciplinati e nel ripristinare l'ordine e la disciplina a bordo degli aeromobili: RITENENDO che, al fine di rispondere a tali preoccupazioni, sia necessario adottare disposizioni volte ad emendare le disposizioni della Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Il presente Protocollo emenda la Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 (di seguito indicata come "la Convenzione").

Versione in vigore dal 10 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montreal il 4 aprile 2014
Estremi	Legge 1 aprile 2026, n. 46
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/adesione-al-protocollo-emendativo-della-convenzione-relativa-alle/art-i>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it